

REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE
E ATTIVITA' DI/PER STUDENTI

alla luce del Testo Unico D.Lgs. 297/1994, art. 14

Art. 1. Diritto di assemblea

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Art. 2. Convocazione

- E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. In via eccezionale, l'assemblea può essere frazionata in più giornate del mese (nel limite di massimo 4/5 ore complessive mensili). Occorre prevedere una rotazione nelle giornate e negli orari.
- L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta degli studenti eletti rappresentanti di Istituto, della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 3. Svolgimento e contenuti

- Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

L'Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo, per momenti teatrali-musicali.

- L'Assemblea, eccezionalmente e per comprovati motivi, può svolgersi anche in locali esterni alla scuola.
- All'assemblea possono assistere anche i docenti che lo desiderino (secondo l'art. 13, c.8 del D.Lgs. 297/1994).

Art. 4. Partecipazione di esperti esterni

Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente scolastico. Come esperti possono intendersi anche docenti dell'Istituto.

Art. 5. Presidenza

I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto dirigono l'Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l'Assemblea o delegare un altro studente.

Art. 6. Ordinato svolgimento dell'Assemblea e Vigilanza

- Chi presiede l'Assemblea, o il suo delegato, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea stessa e si impegna per l'ordinato svolgimento dell'Assemblea stessa.
- Nella sede dell'Assemblea non possono accedere persone esterne al Liceo se non autorizzate dal dirigente scolastico. Gli studenti non possono allontanarsi dalla sede dell'Assemblea durante il suo svolgimento.
- Il Dirigente scolastico o suoi delegati hanno il potere di vigilanza e possono intervenire anche interrompendo l'Assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea (art. 14 c.5 del D.Lgs. 297/1994). Il dirigente scolastico può chiedere il contributo di docenti per la vigilanza (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001).
- Un Consiglio di classe, per motivate ragioni, può valutare l'opportunità di non far svolgere per un certo periodo assemblee di classe o non far partecipare la classe (o gruppi classe o singoli studenti) ad assemblee di Istituto

Art. 7

Di norma, non possono svolgersi assemblee nell'ultimo mese di lezioni.

ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 8. Convocazione e svolgimento

- E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore, poste, anche non consecutivamente, nella stessa giornata o in più giornate. Occorre prevedere una rotazione nelle giornate e negli orari.
- L'Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate.
- L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. La richiesta di convocazione dell'Assemblea va depositata in vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento (su apposito modulo).

- Durante l'assemblea di classe il docente in servizio può essere considerato responsabile della classe ed ha pertanto la facoltà di interrompere l'assemblea se essa non si svolge in modo ordinato; è a sua discrezione rimanere in aula oppure uscire, restando comunque nelle vicinanze in modo tale da poter intervenire se necessario e se richiesto dagli stessi studenti o dal personale Ata. Il personale Ata di servizio al piano su cui insiste l'aula interessata dallo svolgimento dell'assemblea di classe potrà a sua volta svolgere compiti di assistenza-sorveglianza ordinaria, direttamente o anche richiamando l'attenzione del docente.
- Le assemblee di classe possono essere utilizzate, su richiesta degli alunni e previa autorizzazione del Dirigente, per lo svolgimento di attività di approfondimento, di seminario, di lavori di gruppo. Durante l'assemblea il docente in orario è responsabile della disciplina degli alunni come durante le ore di lezione.
- Un Consiglio di classe, per motivate ragioni, può valutare l'opportunità di non far svolgere per un certo periodo assemblee di classe o non far partecipare la classe (o gruppi classe o singoli studenti) ad assemblee di Istituto.

Art. 9

Di norma, non possono svolgersi assemblee nell'ultimo mese di lezioni.

Art. 9/bis

In presenza di precedenti comportamenti scorretti da parte della classe o di cattiva tenuta dell'aula (arredi sporcati o lesinati, ...) potranno non essere concesse assemblee di classe.

Inoltre qualora l'aula della classe risulti sporcata deliberatamente (con scritte su banchi, muri, ...) durante lo svolgimento della assemblea di classe mensile gli studenti saranno tenuti a ripulire quanto da loro sporcato. Tale responsabilità riguarda in solido l'intera classe. In seguito l'assemblea potrà riprendere come da ordine del giorno. Eventuali materiali di pulizia (ove necessari) saranno richiesti al personale.

Art. 10. Verbale

Dell'assemblea va redatto apposito verbale che va restituito il giorno stesso, anche mediante inserimento nel diario di classe.

COMITATO STUDENTESCO D'ISTITUTO

Art. 11. Comitato studentesco

- Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
- È costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è presieduto dagli studenti rappresentanti di

Istituto. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.

- Esso “può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto”, come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13 c. 5.

Art. 12. Commissioni

Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro.

Art. 13. Convocazione

- Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla ai rappresentati di Istituto, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
- Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo di 4 ore in un anno scolastico.
- Il Comitato può essere convocato dai rappresentanti di Istituto, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma precedente.
- L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a 3.

ATTIVITA' DI/PER STUDENTI

alla luce del DPR 567/1996 (come modificato dal DPR 156/1999 e dal DPR 105/2001)

Art. 14 Attività studentesche in Istituto

- Possono svolgersi in Istituto (anche in orario pomeridiano) attività approvate dagli OO.CC. per frequenza di corsi e ulteriori attività.
- In questi casi non è necessaria la presenza dei docenti ma la funzionalità dei locali è garantita dalla presenza di personale per la cosiddetta vigilanza ordinaria.
- Durante lo svolgimento di tali attività valgono le Norme di comportamento previste nel *Regolamento di Istituto* (in particolare all'art. 4 di detto *Regolamento*)
- Qualora vi siano corsi tenuti da esperti esterni, tali docenti esterni hanno un dovere di vigilanza (ai sensi dell'art. 2048 del C.C.).

Il presente Regolamento è stato modificato e approvato dal Consiglio di Istituto del 26.11.2014.